

ORDINANZA 3274/2003 – QUALCHE CONSIDERAZIONE DA PROGETTISTA

Vedo apparire finalmente, con grande soddisfazione, commenti critici all'Ordinanza n.3274 adeguatamente documentati e non solamente polemici per pregiudizio partitico.

Mi riferisco agli ultimi interventi apparsi sul numero 133/2004 de L'EDILIZIA, a firma rispettivamente dell'Ing. Paolo Rugarli e della Prof.ssa Crespellani, che mi trovano pienamente in accordo in tutte le loro parti.

Riguardo alle osservazioni riportate nell'articolo "*Le magnifiche sorti e progressive*" dell'ing. Rugarli, non voglio intenzionalmente fare osservazioni sul merito tecnico degli SLU così come sono impostati, ma semplicemente comunicare alcune impressioni generali su quella falsariga.

L'approccio del nuovo apparato normativo

E' completamente sbagliato per varie ragioni.

- a) Mette sullo stesso piano il fabbricato modesto (per es. 2 p.f.t.) con opere notevoli e/o di interesse strategico (magari 20 p.f.t.); vecchio vizio normativo per la verità !
Le prestazioni richieste e gli interessi in giuoco sono enormemente diversi a seconda delle circostanze.
- b) Come riportato nell'articolo, <<... *le norme devono essere chiare e facilmente applicabili...*>>, viceversa dall'Ordinanza e pure dagli Eurocodici traspare la necessità inderogabile del calcolo automatico con software sofisticati. L'esecutore del progetto è il computer o l'ingegnere ? soprattutto i giovani, cresciuti insieme alla diffusione estesa del p.c. pensano che qualsiasi problema sia risolvibile con tale macchina (sic !).
- c) La norma deve essere impostata sul **parametro prestazionale**, ossia porre obiettivi da raggiungere; dopodiché può anche indicare metodi di calcolo, ma facoltativi e non coercitivi per il progettista. Quest'ultimo, da parte sua, deve essere in grado di dimostrare come ha raggiunto l'obiettivo prefisso, e non sbrigharsela con relazioni raffazzonate e superficiali.

Diatriba tra SLU e TA

E' sicuramente una vecchia diatriba tra i sostenitori del primo e del secondo metodo, ma deve far riflettere l'abolizione coatta delle TA a favore degli SLU, quasi che semplicemente con un cambio di metodo si possa migliorare il livello di sicurezza. Assurdo!

Concordo pienamente con le considerazioni critiche esposte, ossia <<... *se si mantengono i calcoli elastici globali con un numero ristretto di combinazioni .. allora il metodo SPSL non ha ragioni convincenti per essere drasticamente sostituito dalle TA. ...>>. Sostengo da tempo tali tesi, ma aimé senza risultati; dovremmo avere casse di risonanza molto più potenti.*

Per altro verso, recepisco l'opinione dei colleghi più spregiudicati: si rallegrano per tale sostituzione coatta perché possono utilizzare maggiormente le potenzialità dei materiali, mostrando di conseguenza alla Committenza un risparmio quantitativo; e ciò è realmente fattibile !. Abbiamo dunque migliorato la qualità progettuale dell'ingegnere ?

STATO LIMITE DI DANNO

Anche a proposito dello SLD si è fatto un gran parlare quasi che fino all'Ordinanza in oggetto le deformazioni e gli spostamenti fossero un "Carneade" di manzoniana memoria.

Al contrario, il DM. 16/1/96 fornisce il metodo del loro calcolo, forse perfezionabile ma già sufficientemente preciso ed addirittura specializzato sia per il metodo TA sia per gli SL.

Forse il problema è diverso: tra i colleghi non si trova diffusa la consapevolezza che il controllo degli spostamenti è prioritario rispetto alla verifica dei livelli tensionali o di sollecitazione; ciò è reso ancora più arduo per coloro che impiegano in modo superficiale il calcolo automatico (ossia in molti purtroppo), nel quale frequentemente non è prevista tale verifica.

Questa carenza la si accerta nell'ambito delle operazioni di collaudo strutturale: eseguendo il controllo del progetto è assolutamente arduo trovare considerazioni in merito agli spostamenti.

Mi permetto di osservare che il problema si deve porre in modo diverso: non si ha la capacità di ragionare in termini di spostamenti perché essa richiede conoscenze ed esperienze strutturali riguardo alle rigidità di piano, rigidità allo spostamento laterale, rigidità legate all'assetto dell'impianto fondale (anch'esso relegato purtroppo alla "*portanza del terreno*", commettendo un grave errore di geotecnica), ecc. .

Ci imbattiamo di nuovo nella qualità progettuale dell'ingegnere.

CONCLUSIONI

Forse ho affrontato argomenti scontati; se fosse così, è un *repetita iuvant* che tuttavia mi auguro si diffonda perché sono certo che per la maggioranza dei Colleghi, in particolare i docenti universitari chiamati ad estendere le norme, non lo è affatto.

Conclusione personale: sono rimasto sconcertato dall'intera vicenda dell'Ordinanza n.3274, dalle premesse (con i suoi 127 errori), sino al suo aggiornamento con la successiva Ordinanza n.3333, con cui la proroga del periodo di sospensione è estesa agli edifici strategici: ciò implica che si può ignorare completamente la nuova classificazione sismica, quindi la fretta con cui è stata emanata l'Ordinanza base era vana !.

Probabilmente la fretta che ha caratterizzato l'Ordinanza n.3274 è stata dettata dalla volontà dell'attuale Governo di mostrare efficienza organizzativa e fattuale; visto che appartengo all'area socio-culturale dello stesso Governo il mio sconcerto e rammarico è grande.